

Codice A1816A

D.D. 31 luglio 2019, n. 2662

Legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: DAPO' SERGIO - Interventi selvicolturali in Comune di Govone, localita Cascina Chiola- Istanza n. 46684/2019.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 46684/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Ditta DAPO' SERGIO, in data 14/03/2019 – assunta al Protocollo n. 12924;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 30/07/2019, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali progettati:

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Ditta DAPO' SERGIO (nella Persona del Sig. Dapo' Sergio) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Govone (località Cascina Chiola), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle successive integrazioni progettuali pervenute, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento autorizzata (ha)
Govone	Cascina nuova	-----	9999*	9999*	13,2000**	7,9000
<i>Totale complessivo</i>						<i>7,9000</i>

**Convenzionalmente, sull'applicativo "Front Office" per il caricamento delle istanze, le proprietà demaniali vengono indicate come: Foglio 9999, Particella 9999*

***Per superficie catastale, trattandosi di terreni demaniali, si intende la superficie di intervento al lordo delle tare*

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie ripartita in 3 lotti di intervento, come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 7,9000, localizzata catastalmente sui Fogli nn. 1, 7, 8 del Comune di Govone, corrispondenti alla tipologia forestale dei Saliceti e pioppeti ripari, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;
- si approva il piedilista di martellata delle piante di altofusto assegnate al taglio, che comporta l'abbattimento di n. 346 piante (120 salici bianchi, 149 pioppi neri, 69 pioppi bianchi, 8 robinie);
- si approva il piedilista delle piante assegnate al taglio con contrassegnatura pari a 64 piante (21 salici bianchi, 13 robinie, 23 pioppi neri, 7 pioppi bianchi);
- si approva il piedilista di martellata delle piante morte in piedi, che risultano in totale 37;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 644 mc circa (indicativamente 3220 q.li); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- si prescrive che vengano conservati tutti gli esemplari di specie sporadiche presenti indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dalla classe diametrica, a meno che non comportino problemi per l'officiosità idraulica;
- si prescrive che vengano conservate a tempo indefinito per la biodiversità n. 16 piante (8 vive e almeno 8 morte); tali piante dovranno essere appositamente contrassegnate per evitarne il taglio, prima dell'inizio dell'intervento;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate e quelle non espressamente contrassegnate per il rilascio;
- i lavori dovranno essere eseguiti comunque nel rispetto dell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'AIPo;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico;
- i lavori di abbattimento, concentramento ed esbosco potranno effettuarsi durante tutto l'anno;
- si prende atto del fatto che verrà utilizzata la viabilità esistente, e che non si prevede l'apertura di vie temporanee di esbosco; diversamente dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
 - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
 - entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore

Dott. For. Fabrizio Maglioni